

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL’IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

*Per l’Italia, coesistenza di due diversi regimi: A) Nuovo Regime del GRUPPO IVA; B) Liquidazioni IVA di gruppo.*

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
<b>Tipologia di Regime adottato</b>	<p>A) Gruppo IVA come soggetto passivo autonomo = piena adozione delle opzioni della Direttiva 2006/112/EC art. 11. <i>Esercicabile dal periodo di imposta 2019</i></p> <p align="center">---</p> <p>B) Liquidazioni IVA di Gruppo. <i>Esercicabile dal periodo di imposta 1980</i></p>	<p>Liquidazioni IVA di Gruppo. <i>Esercicabile dal periodo di imposta 2012</i></p>	<p>Regime del Gruppo IVA ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/EC. <i>Esercicabile dal periodo di imposta 2007</i></p>
<b>Caratteristica principale dei Regimi adottati</b>	<p>A) Perdita della soggettività passiva delle entità partecipanti: il Gruppo IVA acquisisce un numero identificativo IVA unitario. Le operazioni interne effettuate tra entità partecipanti non rilevano ai fini IVA.</p> <p align="center">---</p> <p>B) Compensazione inter-soggettiva dei crediti/debiti IVA del periodo.</p>	<p>Compensazione inter-soggettiva dei crediti/debiti IVA del periodo.</p>	<p>Regime GENERALE: compensazione inter-soggettiva crediti/debiti IVA del periodo.</p> <p align="center">---</p> <p>Regime AVANZATO: regole specifiche per le operazioni infra-gruppo e per il calcolo del pro-rata di detrazione.</p>
<b>Requisiti soggettivi società controllante</b>	<p>A) Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Società residente in Stato “collaborativo” per le partecipazioni detenute in Italia.</p> <p align="center">---</p> <p>B) Soggetto passivo stabilito in Italia o residente in UE, nel qual caso identificato direttamente, o con Stabile Organizzazione o Rappresentante Fiscale in Italia.</p>	<p>Soggetto passivo con personalità giuridica, stabilito nel territorio dello Stato.</p>	<p>Soggetto passivo con personalità giuridica, stabilito nel territorio dello Stato. Stabile organizzazione di società residente in UE per le partecipazioni detenute in Spagna.</p>
<b>Requisiti dei soggetti partecipanti</b>	<p>A) società di capitali, di persone, stabili organizzazioni ed anche lavoratori autonomi tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Non è consentita la partecipazione a: sedi e stabili organizzazioni all’estero;</p>	<p>Soggetti passivi con personalità giuridica, stabiliti nel territorio dello Stato, controllati di diritto dal medesimo soggetto controllante. Devono avere la data di chiusura dell’esercizio contabile coincidente con quella della controllante.</p>	<p>Soggetti passivi con personalità giuridica, stabiliti nel territorio dello Stato, tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Non sono ammesse le società in procedura concorsuale o in liquidazione ordinaria.</p>

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL'IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
	aziende sottoposte a sequestro giudiziario; soggetti sottoposti a procedura concorsuale o a liquidazione ordinaria. --- B) società di capitali e di persone.		
<b>Vincolo Finanziario</b>	SI, oltre il 50% dei diritti di voto.	SI, oltre il 50% dei diritti di voto.	SI, oltre il 50% dei diritti di voto.
<b>Periodo minimo di detenzione del controllo</b>	Dal 1° luglio dell'anno solare precedente, e per tutti gli anni di durata dell'opzione.	Per tutti gli anni di durata dell'opzione.	Per tutti gli anni di durata dell'opzione.
<b>Vincolo Economico</b>	A) attività principale dello stesso genere o attività complementari o interdipendenti. Si presume sussistere <i>ex lege</i> in presenza del vincolo finanziario. B) NO	NO	Attività principale dello stesso genere o attività complementari o interdipendenti. Si presume sussistere <i>ex lege</i> in presenza del vincolo finanziario.
<b>Vincolo Organizzativo</b>	A) Attività di coordinamento in via di diritto o in via di fatto tra gli organi decisionali dei soggetti partecipanti. Si presume sussistere <i>ex lege</i> in presenza del vincolo finanziario. B) NO	NO	Attività di direzione comune dei soggetti del Gruppo. Si presume sussistere <i>ex lege</i> in presenza del vincolo finanziario.
<b>Soglie dimensionali del gruppo o delle società partecipanti</b>	NO	SI: fatturato/totale attivo > € 400ml, quindi soggetta al controllo della Direzione Grandi Contribuenti.	NO
<b>Obbligatoria partecipazione di tutte le società del Gruppo</b>	A) SI, tutte le entità per le quali risultano soddisfatti i vincoli devono partecipare. Possibilità di presentare Interpello probatorio, per escludere alcune entità con le quali manchino i vincoli economico e/o organizzativo. La mancata inclusione di un soggetto che soddisfi i requisiti è causa di interruzione del Regime e di recupero del vantaggio fiscale conseguito dal Gruppo. --- B) NO, possono partecipare	NO, possono partecipare solo alcune controllate e non altre.	NO, possono partecipare solo alcune controllate e non altre.

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL’IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
	solo alcune controllate e non altre.		
<b>Possibilità di partecipare a più Gruppi IVA</b>	NO	NO	NO
<b>Limitazioni sulla attività esercitata dai partecipanti</b>	A) sussistendo il vincolo economico, nella dichiarazione di adesione al Regime deve essere indicata l’attività o le attività esercitate dal Gruppo. B) NO	SI: esclusione per le società che effettuano esclusivamente operazioni esenti.	NO
<b>Richiesta di adesione al Regime</b>	A) Dichiarazione di adesione a firma di tutte le società del Gruppo, entro il 30 settembre dell’anno precedente all’avvio del Regime. B) Opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta di avvio della procedura, sottoscritta da tutte le società partecipanti.	Opzione sottoscritta da tutte le società partecipanti prima dell’inizio del periodo di imposta di avvio del Regime. Obbligo di Convenzione tra controllante e partecipate per regolare gli effetti dell’adesione nei rapporti interni.	Manifestazione di adesione da parte delle società partecipanti, con delibera dell’organo amministrativo da comunicare all’amministrazione finanziaria entro il primo giorno del periodo di imposta di avvio del Regime.
<b>Durata dell’opzione</b>	A) un triennio con tacito rinnovo sino a revoca. B) a tempo indeterminato salvo rinuncia.	Un triennio con tacito rinnovo sino a revoca.	Un triennio con tacito rinnovo sino a revoca; nuova opzione non esercitabile prima di un ulteriore triennio.
<b>Garanzie per l’Erario sulle compensazioni effettuate e sui debiti di imposta</b>	A) Responsabilità in solido delle partecipanti per i debiti tributari del Gruppo. B) I crediti trasferiti dalle partecipanti e compensati nelle liquidazioni IVA di gruppo sono soggetti alle garanzie in tema di compensazioni “esterne”. Responsabilità in solido per le posizioni a credito/debito attribuite al Gruppo.	Responsabilità in solido delle partecipanti per i debiti tributari trasferiti al Gruppo.	Responsabilità in solido delle partecipanti per i debiti tributari trasferiti al Gruppo.
<b>Funzionamento del Regime e benefici per i soggetti partecipanti</b>	A) Il nuovo soggetto denominato Gruppo IVA si sostituisce alle entità partecipanti, assumendo su di sé tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla disciplina IVA, che verranno adempiuti dal Rappresentante del Gruppo. Le operazioni effettuate tra soggetti partecipanti sono	Le società trasferiscono la propria posizione IVA periodica alla controllante, la quale calcola il debito/credito complessivo del Gruppo ed effettua i pagamenti, ovvero riporta in compensazione o richiede a rimborso il credito.	Modalità NORMALE: le società trasferiscono la propria posizione IVA periodica alla controllante, la quale calcola il debito/credito complessivo del Gruppo ed effettua i pagamenti, ovvero riporta in compensazione o richiede

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL’IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
	<p>fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Il calcolo del pro-rata non viene più influenzato dalle operazioni infra-gruppo, in quanto viene unitariamente determinato il pro-rata del Gruppo IVA basato esclusivamente sulle operazioni svolte verso l’esterno.</p> <p>B) Le società trasferiscono la propria posizione IVA periodica alla controllante, la quale calcola il debito/credito complessivo del Gruppo ed effettua i pagamenti, ovvero riporta in compensazione o richiede a rimborso il credito.</p>		<p>a rimborso il credito. Modalità AVANZATA: le operazioni infra-gruppo rappresentano una attività separata, la cui base imponibile è rappresentata dai costi sostenuti per i fattori produttivi correlati alla operazione attiva realizzata. La fatturazione di queste operazioni pertanto avviene “al costo” senza alcun valore aggiunto. E’ possibile detrarre l’IVA assolta sui costi sostenuti per tali operazioni.</p>
<b>Adempimenti in tema di fatturazione e di registrazione delle operazioni</b>	<p>A) La fatturazione attiva e passiva avviene da e verso la partita IVA del Gruppo, con obbligatoria indicazione dei codici fiscali dei soggetti partecipanti cui l’operazione si riferisce. Gli adempimenti di registrazione delle operazioni e di fatturazione possono essere adempiuti dal Rappresentante del Gruppo ovvero dai singoli partecipanti. In questo caso, i Registri IVA tenuti dai singoli partecipanti rappresentano registri sezionali del Gruppo.</p> <p>B) Tenuta di apposito registro riassuntivo numerato, con i dati della propria posizione IVA e quella degli altri soggetti, per determinare la posizione IVA complessiva. Tutti gli altri adempimenti IVA restano in capo ai singoli soggetti partecipanti.</p>	<p>Tutti gli adempimenti IVA in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni restano in capo ai singoli soggetti partecipanti.</p>	<p>Tutti gli adempimenti IVA in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni restano in capo ai singoli soggetti partecipanti. Nella modalità AVANZATA, la fatturazione delle operazioni infra-gruppo deve rispettare le particolari regole derivanti dalla quantificazione della base imponibile, come sopra indicato.</p>
<b>Adempimenti dichiarativi</b>	<p>A) la dichiarazione annuale IVA è presentata unicamente dal Rappresentante del Gruppo. Le liquidazioni e le comunicazioni IVA periodiche, la dichiarazione annuale e gli altri adempimenti vengono</p>	<p>Le dichiarazioni IVA mensili vengono presentate dai singoli soggetti partecipanti e dalla controllante, che presenta anche una speciale dichiarazione</p>	<p>I dati delle liquidazioni IVA periodiche vengono presentate dai singoli soggetti partecipanti e dalla controllante, con periodicità mensile indipendentemente dal</p>

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL'IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
	<p>adempiti dal Rappresentante del Gruppo.</p> <p>B) Le liquidazioni IVA periodiche vengono presentate dai singoli soggetti partecipanti e dalla controllante, che presenta anche una comunicazione per il Gruppo determinando il debito/credito di periodo. Le dichiarazioni annuali dei soggetti partecipanti riportano indicazione della procedura di Liquidazione IVA di Gruppo, e indicano le operazioni attive e passive effettuate, e calcolano l'eventuale pro-rata di detrazione; la dichiarazione della controllante riporta in apposito modulo i dati delle posizioni a debito/credito delle partecipanti, trasferiti al Gruppo, con separata indicazione dei crediti che hanno trovato effettiva compensazione nel Gruppo. La controllante determina la posizione annuale a debito/credito complessiva. Può utilizzare il credito annuale per compensazioni esterne con propri debiti tributari.</p>	<p>aggregata per il Gruppo determinando la posizione IVA complessiva. Le dichiarazioni annuali dei soggetti partecipanti riportano indicazione della procedura di Liquidazione IVA di Gruppo, e indicano le operazioni attive e passive effettuate, e calcolano l'eventuale pro-rata di detrazione; la dichiarazione della controllante riporta in apposito modulo i dati delle posizioni a debito/credito delle partecipanti, trasferiti al Gruppo, con separata indicazione dei crediti che hanno trovato effettiva compensazione nel Gruppo. La controllante determina la posizione annuale a debito/credito complessiva.</p>	<p>volume di operazioni effettuate. La controllante presenta anche una comunicazione aggregata per il Gruppo determinando la posizione IVA complessiva. Il soggetto controllante deve predisporre un sistema informativo analitico con criteri di imputazione ragionevoli dei beni e dei fattori produttivi utilizzati per le operazioni infra-gruppo, se adottata l'opzione per la modalità AVANZATA. Tale sistema funge da base per la determinazione della base imponibile di dette operazioni.</p>
<b>Rimborsi del credito IVA</b>	<p>A) Il credito IVA del Gruppo può essere richiesto a rimborso esclusivamente dal Gruppo per il tramite del suo Rappresentante.</p> <p>B) Il credito risultante dalle liquidazioni IVA di Gruppo può essere richiesto a rimborso dalla controllante, sia trimestralmente sia annualmente, rispettando le regole stabilite con riferimento ai singoli soggetti presso i quali il credito si è determinato. Il credito non può tornare nella disponibilità</p>	<p>Il credito risultante dalle liquidazioni IVA di Gruppo può essere richiesto a rimborso dalla controllante. Il credito non può tornare nella disponibilità delle società partecipanti.</p>	<p>Il credito risultante dalle liquidazioni IVA di Gruppo può essere richiesto a rimborso dalla controllante. Il credito non può tornare nella disponibilità delle società partecipanti.</p>

**A.M.A. – REGIME SPECIALE DELL’IVA DI GRUPPO NEI PAESI A.M.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Declinazioni del GRUPPO IVA nei PAESI AMA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>SPAGNA</b>
	delle società partecipanti.		
<b>Regole in tema di accertamento</b>	<p>A) Responsabilità solidale tra tutti i soggetti del Gruppo per imposta, sanzioni ed interessi dovuti in seguito ad accertamento; attività di controllo demandata a gruppi dedicati dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>B) Le verifiche possono essere svolte sia presso la società controllante sia presso le controllate. Eventuali accertamenti svolti presso le controllate si estendono alla controllante se volte a rettificare i dati delle liquidazioni di Gruppo.</p>	<p>Le verifiche possono essere svolte sia presso la società controllante sia presso le controllate. Eventuali accertamenti svolti presso le controllate si estendono alla controllante se volte a rettificare i dati delle liquidazioni di Gruppo.</p>	<p>Responsabilità solidale di tutti i soggetti partecipanti per le sanzioni applicate al Gruppo. Le verifiche possono essere svolte sia presso la società controllante sia presso le controllate; in questo ultimo caso si estendono alla controllante se vanno a rettificare i dati delle liquidazioni di Gruppo.</p>
<b>Cessazione del Regime e conseguenze</b>	<p>A) La venuta meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo determina la fuoriuscita dal Regime per il soggetto in questione; la mancata inclusione di un soggetto passivo del Gruppo per il quale i requisiti risultano soddisfatti determina la cessazione del Regime per tutto il Gruppo, a partire dall’anno successivo a quello nel quale la mancata inclusione viene verificata.</p> <p>B) La perdita del requisito del controllo ha effetto sin dalla liquidazione IVA nella quale si è verificata. Il credito del periodo ante interruzione resta nella disponibilità del soggetto controllante, non essendo previsto alcun meccanismo di restituzione alle società che lo hanno generato.</p>	<p>La procedura si interrompe se la capogruppo non è più soggetta alla vigilanza della direzione grandi contribuenti, ovvero se non integra più il requisito del controllo. Il credito del periodo ante interruzione resta nella disponibilità del soggetto controllante, non essendo previsto alcun meccanismo di restituzione alle società che lo hanno generato.</p>	<p>Esclusione dei soggetti per i quali non risultano sussistenti i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Cessazione del Regime in caso di violazione dell’obbligo di realizzare il sistema informativo descritto più sopra. E’ previsto un meccanismo di redistribuzione delle eccedenze a credito dei periodi ante cessazione del Regime, ai soggetti che li hanno generati in proporzione al volume di affari dell’ultimo anno solare di applicazione del Regime.</p>